Cassazione civile sez. I, 19/06/2023, n. 17505

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Considerato che:

Con sentenza n. 158 del 2021 la Corte di appello di Bologna respingeva lâ??appello principale proposto da R.L. nei confronti di B.R. e quello incidentale proposto da questâ??ultima nei riguardi dellâ??appellante principale avverso la pronuncia n. 1479/2020 del Tribunale di Bologna con la quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti ponendo a carico del R. lâ??obbligo di corrispondere allâ??ex coniuge un assegno divorzile nella misura di Euro 750,00 mensili.

Il Giudice del gravame rilevava che lâ??appellante principale non aveva avanzato alcuna censura relativamente alla sua situazione patrimoniale e reddituale essendosi solo limitato ad allegare di essere andato in pensione dal mese di ottobre 2019 e di percepire un importo netto mensile di Euro 1900,00-2.100,00.

Osservava al riguardo che in merito alla condizione economica del R. fosse sufficiente fare riferimento alle considerazioni svolte dal primo Giudice che aveva evidenziato come questâ??ultimo fosse titolare al 50% della (*Omissis*) s.r.l. e socio amministratore della Immobiliare R. s.n.c. e percettore di un reddito medio mensile con riguardo agli ultimi tre anni pari ad Euro 5.840,00 netti mensili nonché proprietario esclusivo dellâ??immobile sito in (*Omissis*) ove attualmente vive.

La Corte distrettuale evidenziava pertanto che la pensione, come aveva sottolineato lâ??appellata, non aveva sostituito le precedenti fonti di reddito ma si aggiungeva agli altri introiti correlati alla qualità di socio e di amministratore dellâ??azienda di famiglia non senza rilevare che il R. non aveva contestato in modo specifico quanto affermato dal Tribunale in merito alla percezione di entrate significative riscontrate dalla produzione della dichiarazione dei redditi riguardanti anno 2020 reddito 2019 che registrava un reddito netto di Euro 87.000,00.

Con riguardo alla posizione dellâ??altro coniuge osservava che non vi era prova dello svolgimento di lavoro inâ?• neroâ?• ritenendo che dalla relazione investigativa non si potessero trarre elementi idonei a dimostrare lâ??abituale prestazione di lavoro non in regola così come non poteva considerarsi significativa la deposizione della teste R.A. la quale aveva riferito circostanze apprese *de relato*.

La Corte distrettuale rilevava che dal raffronto fra le due posizioni emergeva un significativo squilibrio sottolineando che lâ??appellata in ragione dellâ??et \tilde{A} , del livello professionale e della condizione del mercato del lavoro non \tilde{A} " in condizione di migliorare la propria condizione

reddituale trovandosi poco al di sopra della soglia di povertÃ.

Riteneva pertanto alla luce del fatto che il matrimonio aveva avuto una durata ventennale ed era stato allietato dalla nascita di un figlio dovevano ritenersi sussistenti le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile.

Con riguardo al *quantum* non potevano condividersi le considerazioni svolte dallâ??appellata relativamente allâ??incremento dellâ??emolumento rispetto a quanto stabilito dal Tribunale ritenendo che il primo Giudice avesse correttamente tenuto nel debito conto tutti gli indicatori elencati dalla B. e in merito alla componente compensativa aveva rilevato la genericità delle allegazioni della richiedente la quale a fronte delle specifiche contestazioni dellâ??appellante principale non era stata in grado di supportare in modo adeguato la sua domanda.

Avverso tale sentenza R.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso B.R..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della l. 1970-898, art. 5 comma 6 in relazione allâ??art. 360 comma 1 nr 5 per non avere il Giudice di appello valutato in modo integrale gli indicatori contenuti nella prima parte della l. 1970-898, art. 5 comma 6 ai fini del riconoscimento dellâ??assegno divorzile.

Si sostiene in particolare che la B. non avrebbe provato di essersi attivata per la ricerca di una attivit\(\tilde{A}\) lavorativa stabile.

Con un secondo motivo si denuncia lâ??omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al disposto dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la non corretta valutazione delle risultanze probatorie.

Si lamenta che il giudice di appello non avrebbe colto lâ??effettiva portata del primo motivo di gravame con il quale non si metteva in discussione lo svolgimento di un lavoro sommerso da parte della B. che era stato accertato dal Tribunale ma unicamente la deduzione che il primo Giudice aveva fatto in merito ai proventi percepiti che erano stati ritenuti compatibili con la denuncia dei redditi relativa allâ??anno 2018.

Si censura in particolare la decisione nella parte in cui aveva affermato che la relazione investigativa non era idonea a dimostrare lo svolgimento di una attivit\tilde{A} lavorativa sommersa

considerando equivoco il fatto noto presupposto necessario ex art 2727 c.c. per risalire a quello ignoto (la prestazione di lavoro) in quanto le ragioni per le quali una persona si reca presso lâ??abitazione di un terzo e si intrattiene per alcune ore sono le più diverse.

Si sostiene infatti che il fatto noto sarebbe invece stato certo e non equivoco e si sarebbe identificato senza dubbio nel fatto che la B. nel periodo oggetto di investigazione dal luned $\tilde{A}\neg$ al venerd $\tilde{A}\neg$ si recava dalle 8 alle 17.70 presso lâ??abitazione sita al terzo piano di (*Omissis*) in (*Omissis*).

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della 1. 1970 nr 898, art. 4 comma 8 in relazione allâ??art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c. in ordine alla determinazione dellâ??assegno di mantenimento 5.7.2018 in assenza di domanda.

Si censura la decisione nella parte in cui aveva rideterminato lâ??assegno di mantenimento concordato in separazione pur in assenza di domanda da parte della B. e senza supportare tale modifica da alcuna motivazione da porre a fondamento della variazione in aumento dellâ??emolumento.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dellà??art. 111, comma 6 della Cost in relazione allà??art. 360 comma 1 nr 3 e nr 5 per omessa motivazione del rigetto del motivo afferente la condanna alla refusione delle spese di lite.

Si lamenta che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine al terzo motivo di gravame con cui si contestava la condanna dellâ??attuale ricorrente alla rifusione di 2/3 delle spese di lite in favore della B..

I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la??intima connessione, sono inammissibili.

Eâ?? opportuno rimarcare che lâ??attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo allâ??omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questâ??ultimo profilo (cfr., *ex aliis*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).

A tanto deve solo aggiungersi che l \hat{a} ??omesso esame di elementi istruttori non integra, di per s \tilde{A} ©, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia

stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 9253 del 2017), così come il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilitÃ, lâ??efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento Ã" fondato, onde la *ratio decidendi* viene a trovarsi priva di fondamento (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4784 del 2023, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 20188 del 2017).

Con riferimento al tema dellâ??assegno divorzile, occorre richiamare lâ??innovativo e più recente orientamento di questa Corte, secondo il quale il riconoscimento dellâ??assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, postula lâ??accertamento dellâ??inadeguatezza dei mezzi dellâ??ex coniuge istante e dellâ??impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (cfr., in motivazione, Cass. n. 37577 del 2022), applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dellâ??assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente lâ??assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed allâ??età dellâ??avente diritto.

Fermo quanto precede osserva il Collegio che, nella specie, la corte distrettuale ha analizzato le rispettive situazioni patrimoniali di entrambi gli ex coniugi ed ha riscontrato un forte squilibrio reddituale a vantaggio dellà??odierno ricorrente rilevando la sostanziale incapacitĂ della richiedente di provvedere in ragione dellà??etĂ e del suo livello di professionalitĂ e delle attuali condizioni di mercato del lavoro a migliorare la propria posizione reddituale.

Ha infatti escluso con una motivazione ben al di sopra del minimo costituzionale che gli elementi raccolti in sede istruttoria consentissero di ritenere provato lo svolgimento di una attivit\tilde{A} lavorativa sommersa spiegando compiutamente le ragioni poste a base del suo convincimento.

La Corte di appello ha fatto dunque corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite in materia, laddove ha scrupolosamente riportato lâ??apparato motivazionale della sentenza delle S.U. sopra ricordata rilevando, riconoscendo sulla base di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimitÃ, le condizioni per lâ??attribuzione di un assegno divorzile di natura assistenziale.

Di talch \tilde{A} ©, allo stato, il ricorrente espone nuovamente i medesimi fatti chiedendone una diversa valutazione nel merito insindacabile in sede di giudizio di legittimit \tilde{A} (*ex multis* Cass., S.U. n. 8053/2014; Cass., 36171/2021).

La Corte territoriale ha applicato correttamente le norme richiamate dal ricorrente, svolgendo un esame dei fatti acquisiti completo ed esaurientemente motivato (da ultimo Cass., n. 618/2022).

Le censure, pertanto al di là delle denunziate violazioni di legge, tendono, allâ??evidenza, ad ottenere il riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., *ex plurimis*, Cass., S.U., n. 24148/2013; 14541/2014), poiché â??il compito di valutare le prove e di controllarne lâ??attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di meritoâ??.

La denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. anche Cass. n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), â??non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettativeâ?• (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).

Per quello che riguarda il terzo motivo si deve rilevarne lâ??inammissibilitÃ.

La Corte di appello ha correttamente escluso un vizio di extrapetizione della decisione impugnata laddove ha proceduto alla rideterminazione della somma stabilita nellâ??ambito del giudizio di separazione sottolineando che rientra nella competenza del Presidente nellâ??ambito dellâ??udienza presidenziale confermare o modificare i provvedimenti emessi nel corso del giudizio di separazione adeguandoli alla mutata situazione dei rapporti fra i coniugi tanto che nel caso di specie era stato revocato lâ??assegno in favore del figlio N. divenuto nel frattempo autosufficiente dal punto di vista economico.

Va peraltro rilevato che nel caso in esame le misure adottate nellâ??ambito della fase presidenziale sono state confermate allâ??esito del giudizio di merito con effetto dalla domanda introduttiva sicché non vi Ã" neppure interesse a sollevare pretesi vizi processuali nella specie neppure sussistenti.

Il quarto motivo \tilde{A} " inammissibile in quanto difetta di autosufficienza non avendo il ricorrente trascritto la specifica censura sollevata davanti al giudice di appello.

In ogni caso va richiamato il principio secondo cui in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimit in trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Sez. 2 â??

Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963; Sez. 6 â?? 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017 Rv. 646335; Sez. 5 -, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017 Rv. 643477) e nel caso di specie lâ??odierno ricorrente non era certo risultato vittorioso.

Quindi, la Corte dâ?? Appello non ha fatto altro che applicare la regola generale della soccombenza prevalente sicch \tilde{A} \otimes la decisione non \tilde{A} " censurabile.

Alla stregua delle considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimit il che si liquidano in complessive Euro 4.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalit delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2023.

Campi meta

Massima : Il riconoscimento dellâ??assegno di divorzio postula lâ??accertamento dellâ?? **inadeguatezza dei mezzi** di sussistenza dellâ??ex coniuge e la sua **oggettiva impossibilitÃ** di procurarseli (cfr. Cass. n. 37577 del 2022), a seguito di una **valutazione comparativa** delle condizioni economico-patrimoniale di entrambe le parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, della durata del matrimonio e dellâ??età dellâ??avente diritto.

Supporto Alla Lettura:

DIVORZIO

Il termine divorzio indica la possibilitA di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale e, pur non trovando riscontro nel dato normativo, viene comunemente usato â?? superando lâ??etimologia latina che richiama lo scioglimento volontario del vincolo coniugale â?? per indicare due istituti: lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato davanti alle AutoritA Civili (art. 1, 1. 898/1970), e la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (art. 2, 1. 898/1970). Come A" noto dal 1 marzo 2023 sono entrate in vigore nuove regole in materia di separazione e divorzio a seguito della cosiddetta Riforma Cartabia che ha rivoluzionato gran parte delle norme in materia di giustizia (civile e penale). La nuova disciplina processuale, contenuta nel decreto legislativo n. 149 del 2022 emanato in attuazione alla legge delega 26 novembre 2021 n. 206, applicabile ai giudizi in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotti con ricorso depositato dopo il 28 febbraio 2023, ha implicato, quale conseguenza di ordine sistematico, **l'abrogazione di alcune disposizioni contenute nella** *legge sul divorzio n. 898/1970* che continueranno a trovare applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme. La prima grande novitÃ, infatti, Ã" quella per cui si potrà proporre la domanda di separazione e quella di divorzio in un unico atto. Con il ricorso introduttivo si potranno proporre contemporaneamente sia la domanda di separazione che la domanda di divorzio in via congiunta o in via giudiziale. La domanda per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove proposta contestualmente alla domanda di separazione dei coniugi, sarà procedibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza parziale intervenuta sulla separazione e fermo il decorso del termine di cui all'articolo art. 3 della legge n. 898/1970, ovvero almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice nella separazione giudiziale o sei mesi nel caso di separazione consensuale (ciò anche nell'ipotesi in cui il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale), o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.